



COMUNE DI SIAMAGGIORE

Provincia di Oristano

Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F./P.I.: 00070840954
Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 - e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N.9 DEL 10/02/2026

REG. GEN. N. 87 DEL 10/02/2026

SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 MTR-3 ARERA CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO PEF 2026-2027-2028-2029 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS. 36/2023. CIG BA57DD7749.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2002;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06/10/2023;
- il Nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.07.2024;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2023;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamaggiore, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 06.10.2023;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione del Comune di Siamaggiore 2025/2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2025;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- i Decreti del Sindaco:
 - ❖ n. 7 del 23.12.2024 relativo all'affidamento dell'incarico di **Responsabile dell'Area Tecnica di Vigilanza** al Ing. Angelo Coghe, Funzionario ed elevata qualificazione per il periodo dal 01/01/2025 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco p.t.;
 - ❖ n. 6 del 23.12.2024 relativo all'affidamento dell'incarico di **Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria** al Dr. Massimo Bellu, Funzionario ed elevata qualificazione per il periodo dal 01/01/2025 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco p.t.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2025 relativa all' "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2026/2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10.12.2025 relativa all' "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2026/2028 – Parte Contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2025 relativa all'” APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2024”;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Dott. Pierpaolo Mereu;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni*, approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 23.12.2023;

Premesso che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le “Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani”;
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di

approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**);

- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- con la Delibera 397 del 05/08/2025, l'Autorità ARERA reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della Delibera 397/2025, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera 397/2025 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario, redige la relazione di accompagnamento al PEF, compila la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e trasmette gli atti all'Ente Territorialmente Competente e con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati dei PEF ricevuti dai gestori, assembla i PEF ricevuti, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, redige il paragrafo 4 della relazione di accompagnamento, se necessario, redige l'istanza per il superamento del limite di crescita annuale, procede alla validazione del PEF definitivo entro termini utili per consentire le successive deliberazioni per l'approvazione delle articolazioni tariffarie, lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione e pone in atto i meccanismi di garanzia di cui all'art. 7 in caso di inerzia del gestore;
- ARERA: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

Preso atto che il Comune identificato nell'ufficio tributi è soggetto gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei RU in quanto gestisce in economia;

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

Evidenziato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Atteso che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

Preso atto che, alla luce della Delibera ARERA 397/2025, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi;

Verificato che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

Considerato che, ai sensi della Delibera ARERA 397/2025, la procedura per l'aggiornamento biennale per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 verrà predisposta, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

Atteso che:

- la redazione del Piano Finanziario e tariffario, secondo i criteri stabiliti dalla delibera ARERA 397/2025, comporta l'attivazione di procedure tecniche ed operative complesse, soprattutto con riferimento al nuovo ruolo e agli adempimenti svolti dell'Ente Territorialmente Competente, per i quali è necessario una conoscenza altamente specializzata ed aggiornata alle nuove disposizioni;
- stante la carenza di personale e la complessità delle operazioni da attuare, per l'espletamento delle procedure di cui sopra, si ritiene opportuno avvalersi di un soggetto esterno dotato delle competenze tecniche ed operative necessarie;

Richiamata la propria precedente determinazione n. AS/46/53 del 23/03/2022, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, per le annualità 2022 – 2025, al costo complessivo di € 2.300,00 IVA esclusa;

Visto il D.lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Atteso che per provvedere ad ogni acquisto è necessario utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate previste nell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 ai fini, tra l'altro, dell'acquisizione del CIG (codice identificativo dell'acquisto, indispensabile ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, degli adempimenti di "trasparenza", e in generale per la gestione della vita del contratto pubblico) rilasciato da ANAC tramite funzioni tecniche di interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale;

Visti i principi generali enunciati negli artt. da 1 a 12 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, specificatamente, i principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 prevede, per le procedure sottosoglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Vista l'offerta economica ricevuta in data 13/10/2025 di cui al prot. n. 5035, relativa al servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2026/2029, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI, ammontante ad € 4.400,00 (I.V.A. esclusa), da parte della Ditta Susa Servizi Tributarî S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede a Olbia, via Capotesta 1/41;

Considerato che il servizio proposto si svolgerà per il quadriennio 2026-2027-2028-2029, per cui l'importo totale è imputabile a bilancio su quattro annualità, per un costo annuo pari a € 1.100,00 (IVA esclusa);

Appurata la serietà della ditta individuata e la rispondenza dell'offerta alle necessità e alle caratteristiche del servizio richiesto, nonché l'adeguatezza del prezzo proposto;

Visti:

- l'art. 58 della Legge n. 388/2000, il quale stabilisce che le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni e, devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le già menzionate convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia;
- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla Legge n. 94 del 06/07/2012;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135;
- l'articolo 1, comma 449 e 450 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 1 comma 502, della Legge 28.12.2015, n. 208) della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recitano: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni/quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti." e "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".
- l'articolo 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto del servizio di che trattasi, poiché tale procedura garantisce l'attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, stante il modesto valore dell'appalto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Constatata la possibilità di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Susa Servizi Tributarî S.r.l. senza la necessità di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, stante il valore della fornitura, inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa;

Visti:

- i commi 1 e 2 dell'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ove è stabilito che *"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. (...)";*
- l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs. n.267/2000, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono:

- il fine che si intende perseguire è ottenere il supporto con gli adempimenti ARERA, compresa la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità e l'elaborazione delle tariffe per gli aa. 2026, 2027, 2028 e 2029;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di assistenza per la redazione del PEF TARI e per gli adempimenti correlati e conseguenti per gli aa. 2026, 2027, 2028 e 2029;
- l'importo del contratto è pari a **€ 4.400,00 oltre l'IVA di legge**;
- la forma del contratto è: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- la modalità di scelta del contraente utilizzata è: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che, in conformità alle previsioni dell'art. 15 del citato D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto – R.U.P. - è individuato il Dott. Massimo Bellu, Responsabile dell'Area Amministrativa presso questo Ente;

Visto il combinato disposto dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 6, comma 2, lett. I), dell'Allegato I.2 a detto decreto, i quali prevedono che alcune funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) possano essere delegate a responsabili di fase, tra cui il Responsabile della fase di affidamento del contratto e che in tal caso è quest'ultimo ad acquisire il CIG;

Ritenuto di nominare, quale responsabile della fase di affidamento, nell'ambito del presente procedimento, il Dott. Pierpaolo Mereu, Funzionario amministrativo-contabile presso questo Ente;

Tenuto conto della Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 che prevede, conformemente al D.lgs. 36/2023, che sia il RUP che il Responsabile della fase di affidamento possano accedere con la propria identità digitale alle piattaforme di approvvigionamento per attivare le funzioni di interoperabilità per l'acquisizione del CIG;

Acquisito il codice identificativo di Gara **BA57DD7749**;

Atteso che:

- l'art.3 della legge n.136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.L. 12/11/2010 n.187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" all'art. 7 c.4 dispone: "4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»";
- con Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 l'Autorità di Vigilanza ha ulteriormente chiarito che in applicazione della normativa sopra richiamata il CIG deve essere richiesto per gli acquisti di qualsiasi importo e qualsiasi sia la modalità di scelta del contraente;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta (Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_51263451 del 20/10/2025 e avente scadenza validità il giorno 17/02/2026);

Ritenuto affidare direttamente alla ditta Susa Servizi Tributarî S.r.l. il servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) per gli aa. 2026, 2027, 2028 e 2029, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto, e supporto all'elaborazione delle tariffe per gli aa. 2026, 2027, 2028 e 2029, al costo complessivo di **€ 4.400,00 oltre l'IVA di legge**, pari a complessivi € 5.368,00 iva inclusa.

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Di nominare, come previsto dall'art. 15 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, quale responsabile della fase di affidamento per la procedura in parola, il Dott. Pierpaolo Mereu, Funzionario Amministrativo- Contabile presso questo Ente, fermo restando il distinto ruolo del RUP, Dott. Massimo Bellu;

Di affidare direttamente, fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, alla Ditta Susa Servizi Tributarî S.r.l. con sede in Olbia (SS) via Capotesta, 1/41 P.IVA 02510070903 il

servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) per gli aa. 2026, 2027, 2028 e 2029, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto, e supporto all'elaborazione delle tariffe per gli aa. 2026, 2027, 2028 e 2029, entro i termini di legge stabiliti, al costo complessivo di **€ 4.400,00 oltre l'IVA di legge**, pari a complessivi € 5.368,00 iva inclusa;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.lgs. 118/2011, la somma totale di **€ 5.368,00 IVA di legge inclusa**;

Di imputare la spesa complessiva di **€ 5.368,00, di cui € 968,00 a titolo di IVA**, alla voce 250, capitolo 6, articolo 2, codice bilancio 01.03.1, denominato "SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (altre spese per servizi)" del bilancio 2026-2028 come di seguito rappresentato:

- € 1.342,00 (di cui € 1.100,00 quale imponibile e € 242,00 quale IVA) nell'annualità 2026;
- € 1.342,00 (di cui € 1.100,00 quale imponibile e € 242,00 quale IVA) nell'annualità 2027;
- € 1.342,00 (di cui € 1.100,00 quale imponibile e € 242,00 quale IVA) nell'annualità 2028;
- € 1.342,00 (di cui € 1.100,00 quale imponibile e € 242,00 quale IVA) nell'annualità 2029;

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara **BA57DD7749**;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del competente Ufficio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, del sito istituzionale, a norma dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Di provvedere agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

**Il Responsabile dell'Area
Firmato Digitalmente**

Dr. Massimo Bellu

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Siamaggiore, lì 10 febbraio 2026

Il Responsabile dell'Area
Firmato Digitalmente
Dr. Massimo Bellu

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. Siamaggiore, lì
10/02/2026